

Per quanto riguarda l'inserimento nelle disposizioni generali di legge di un obbligo di negoziare in buona fede i contratti accesso, tale soluzione ha la conseguenza di imporre l'obbligo di negoziare senza verificare previamente l'assenza di effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi, non consente all'autorità nazionale di regolamentazione di esaminare l'impatto dell'obbligo della concessione dell'accesso sulla concorrenza a lungo termine sul mercato, nonché, di conseguenza, di sopprimere tale obbligo se la concorrenza sul mercato dovesse intensificarsi.

Per quanto riguarda il potere dell'autorità nazionale di regolamentazione di emanare una decisione sostitutiva del contratto tra le parti, va notato che l'art. 5, n. 1, primo comma della direttiva «accesso» non può essere attuato mediante una disposizione generale di legge, in quanto prescrive che un'autorità nazionale di regolamentazione sia abilitata ad agire unicamente in taluni casi. Il potere conferito alle autorità nazionali di regolamentazioni in forza della citata disposizione della direttiva è chiaramente limitato, da un lato, dal riferimento agli «obiettivi esposti all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE^(?) (direttiva quadro)» e, dall'altro lato, dal requisito previsto dall'art. 5, n. 3, della direttiva «accesso». Tali limiti del potere dell'autorità nazionale di regolamentazione garantiscono che questa opererà soltanto in determinate precise situazioni. Inoltre, gli obblighi di regolamento possono essere imposti unicamente agli operatori aventi un significativo potere di mercato nei casi menzionati e nell'art. 8, n. 3, della direttiva «accesso». Da ciò consegue che se l'autorità nazionale di regolamentazione decide di intervenire, tale intervento deve avere come fondamento giuridico le disposizioni della direttiva anche quando l'autorità nazionale di regolamentazione decide di imporre obblighi di regolamento.

^(?) GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.

⁽²⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108, pagg. 33-50 e edizione speciale della Gazzetta ufficiale in polacco, capitolo 13, tomo 29, pag. 349.

Ricorso proposto il 22 maggio 2007 dalla Carsten Brinkmann avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), 22 marzo 2007 causa T-322/05, Carsten Brinkmann/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-243/07 P)

(2007/C 199/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Brinkmann (rappresentante: K. Van Bebber, avvocato)

Altre parti nel procedimento:

1. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
2. Terra Networks, S.A.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2007, causa T-322/05;
- annullare la decisione dell'UAMI 29 ottobre 2004, Nr. 3646/2004;
- condannare l'UAMI alle spese per i procedimenti dinanzi agli organi dell'UAMI nonché per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene a fondamento del suo ricorso avverso la citata sentenza del Tribunale la violazione delle norme del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. In particolare, secondo una corretta valutazione, non sussisterebbe, tra i due marchi contrapposti nel presente caso, alcun rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento.

In primo luogo, non sarebbe vero che i rispettivi beni e servizi rivendicati per il marchio di cui si richiede la registrazione e quelli del marchio opposto sono totalmente identici.

In secondo luogo, il pubblico destinatario non sarebbe costituito dai consumatori medi tedeschi, ma piuttosto da professionisti, in particolare da esperti del settore bancario, da proprietari di immobili ecc.

In terzo luogo, il carattere distintivo dell'elemento «terra» nel marchio dell'opponente sarebbe molto limitato. Il Tribunale di primo grado non avrebbe assolutamente considerato tale punto decisivo: non si sarebbe per nulla preso in considerazione il carattere distintivo del marchio contestato. Questo sarebbe però rilevante in quanto, se il carattere distintivo del marchio anteriore è solo molto limitato, si potrebbe dover negare un rischio di confusione laddove questo dovrebbe essere normalmente riconosciuto. Tanto più limitato sarebbe il carattere distintivo di un segno, quanto più limitato sarebbe anche l'ambito di tutela del marchio. Per marchi con un carattere distintivo debole perfino un'effettiva (anche elevata) confondibilità non potrebbe fondare un rischio di confusione giuridicamente rilevante.

In quarto luogo, riguardo al requisito della somiglianza tra i segni, sarebbe rilevante la somiglianza visiva, fonetica o mentale, dovendoci in ogni caso fondare sull'impressione complessiva, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti. Il marchio contestato sarebbe un marchio figurativo, composto dal termine «terra» e da un altro elemento figurativo di dimensioni quasi uguali all'elemento denominativo. Già per il fatto che il marchio impugnato non contiene alcun elemento figurativo, una comparazione generale tra i marchi, mostrerebbe differenze evidenti. Peraltro, anche assumendo che l'elemento denominativo «terra» dia forma al marchio opposto, mancherebbe una somiglianza rilevante ai sensi del diritto dei marchi. Si deve sottolineare che nel termine di fantasia «Terranus» il concetto di «Terra», corrente nel suo significato per il pubblico, verrebbe, invero, totalmente ripreso. Il segno «terra», peraltro, non deterrebbe di per sé alcuna funzione distintiva nel marchio più recente. Il pubblico sarebbe inoltre abituato al fatto che concetti, che si ricollegano ad una determinata origine verbale, a seguito di una variazione assumano un significato completamente diverso e, pertanto, non vengano più relazionati al concetto iniziale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank van Koophandel (Belgio) il 1° giugno 2007 —
N.V. VTB-VAB/N.V. TOTAL BELGIUM**

(Causa C-261/07)

(2007/C 199/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel

Parti nella causa principale

Ricorrente: N.V. VTB-VAB

Convenuta: N.V. TOTAL BELGIUM

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2005/29/CE (⁽¹⁾), relativa alle pratiche commerciali sleali, osti ad una disposizione nazionale, come quella contenuta all'art. 54 della legge belga 14 luglio 1991, sulle pratiche commerciali e sull'informazione e la tutela del consumatore, che — ad eccezione dei casi tassativamente elencati nella legge — vieta ogni offerta congiunta di un venditore ad un consumatore, compresa l'offerta congiunta di un prodotto, che il consumatore deve

acquistare e di un servizio gratuito, il cui godimento è collegato all'acquisto del prodotto, senza riguardo alle circostanze della fattispecie, segnatamente senza riguardo all'influenza che l'offerta concreta può avere sul consumatore medio e al fatto se siffatta offerta nelle circostanze concrete possa essere considerata in contrasto con gli obblighi di diligenza professionale o con gli usi consueti di lealtà commerciale.

(⁽¹⁾) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale
ordinario di Roma (Italia) il 4 giugno 2007 — Caffaro Srl/
Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C**

(Causa C-265/07)

(2007/C 199/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Caffaro Srl

Convenuta: Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

Questione pregiudiziale

Se l'art. 14 del D.L. 669/96, modificato dall'art. 147 della Legge 388/2000, sia in contrasto con la direttiva comunitaria 2000/35/CE (⁽¹⁾), in particolare con l'articolo 5 della stessa direttiva, laddove prevede un termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, che il creditore è obbligato a rispettare, qualora si tratti di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

(⁽¹⁾) GU L 200, p. 35.